



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

N. 70 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 28 ottobre 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 10 presso la sede del Parco dell'Abbazia di Monteveglio - via Abbazia 28 - 40053 Valsamoggia (Bo), a seguito di convocazione del 20/10/2021, conservata in atti con Prot. n. 3125, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o

Nominativo	In rappresentanza di:	Qualifica	Presente
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	X
Conti Isabella	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Rappresentante	no
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Rappresentante	X
Masinara Marco	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Rappresentante	X
Ballerini Mauro	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Rappresentante	X
Gnudi Massimo	Città Metropolitana	Rappresentante	X

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione del piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020.

**VISTA LA PROPOSTA
DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
IL COMITATO ESECUTIVO**

Con votazione unanime

dispone:

- 1. di approvare** il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020;
- 2. di comunicare** il suddetto piano di razionalizzazione attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del PORTALE TESORO al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3. di trasmettere** la presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei conti;
- 4. di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013.

Motivazione

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP).

L'art. 20 del TUSP stabilisce che le amministrazioni svolgano "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

I piani di razionalizzazione annuale sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze (attraverso il portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Visto che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4 comma 1), le Pubbliche amministrazioni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 TUSP:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 TUSP sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 TUSP e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20 comma 2 TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP, sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Vista la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 46 del 28/06/2016, con la quale era stato deliberato l'acquisto di una azione del valore nominale di €. 1.000,00 da Lepida Spa, presso la Regione Emilia Romagna, società avente finalità di produzione di servizi di interesse generale ed operanti nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente.

Dato atto che, attualmente, l'Ente possiede soltanto la suddetta partecipazione societaria diretta, come di seguito specificato:

Lepida Scpa, presso la Regione Emilia Romagna	Quota 0,0015 %
---	----------------

Preso atto che non risultano, dalle dichiarazioni pervenute dalla suddetta società, partecipazioni indirette e che le partecipazioni alla Lepida Scpa rispondono alle caratteristiche indicate dall'art. 4, in combinato disposto con l'art. 20 del TUSP, in quanto producono servizi di interesse generale, come di seguito specificato:

- Lepida Spa, società a totale capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia Romagna (con legge regionale 11/2004) per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, trasformata dal 01/01/2019 in società consortile per azioni Lepida Scpa;

e inoltre che nella predetta società non ricorre alcuna delle cause ostative indicate dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP, per cui può essere mantenuta dall'Ente.

Considerato infine che, essendo la suddetta partecipazione l'unica dell'Ente, non esistono partecipazioni da alienare, così come previsto dall'art. 24 del TUSP.

Alla luce di quanto sopra riportato si approva la presente razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020.



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA ORIENTALE**

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Parco dell'Abbazia
di Monteveglio



Parco Corno
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone



Parco Storico
di Monte Sole

Presidenza e sede amministrativa: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - direttore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it

P.IVA e C.F. 03171551207



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **70** Data Delibera **28/10/2021**

OGGETTO

Approvazione del piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 11/10/2021

IL RESPONSABILE

Raffaella Bernardi